

COMUNE DI VENEZIA

Appalto per il servizio di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione

CUP F72H22000020002

**C.I 15146 - BOSCO DELLO SPORT: OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO. (CUP
F72H22000010002)**

SCHEMA DI CONTRATTO

Il responsabile unico del progetto

Arch. Cristina Guerretta

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	
Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	
Art. 3 - PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA.....	
Art. 4 - FIGURE PROFESSIONALI E PRESTAZIONI.....	
Art. 5 – PERIZIE.....	
Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	
Art. 6bis – PRESCRIZIONI LINEE GUIDA DNSH.....	
Art. 6ter – CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	
Art. 7 - RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI.....	
Art. 8 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.....	
Art. 9 – CORRISPETTIVI.....	
Art. 10 - ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI.....	
Art. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	
Art. 11bis – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	
Art. 11ter – PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORAMENTALI.....	
Art. 12 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	

Art. 13 – VERIFICHE.....

Art. 14 - RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO.....

Art. 15 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI.....

Art. 16 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI.....

Art. 17 - VINCOLATIVITÀ DEL CONTRATTO.....

Art. 18 – GARANZIA PROVVISORIA.....

Art. 18bis – GARANZIA DEFINITIVA.....

Art. 18ter – RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....

Art. 19 – OBBLIGHI ASSICURATIVI.....

Art. 20 – RITARDI, INADEMPIMENTI E PENALI.....

Art. 21 – SUBAPPALTO.....

Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....

Art. 23 – RECESSO.....

Art. 24 – MODIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO.....

Art. 25 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....

Art. 26 – SPESE.....

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing.- Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, conferisce allo/a Società o Studio, di seguito denominato/a affidatario, rappresentato/a da che, nella sua qualità di rappresentante legale, con domicilio, anche fiscale, in via n., C.F. e P.I., accetta l'incarico di cui in oggetto, per un importo presunto delle opere in appalto di €,...= di cui €,...= per lavori ed €,...= quali oneri per la sicurezza, così suddivisi:

- €,...= nella ID. opere ... (L. 143/49 cl.) di cui €,...= per lavori ed €,...= quali oneri per la sicurezza.

2. L'appalto ha ad oggetto il servizio di direzione lavori, ispettore di cantiere, contabilità a corpo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'esecuzione dei lavori necessari al compimento dell'intervento di cui al comma 2 del presente articolo.

L'intervento consiste nella realizzazione del verde declinato nelle diverse forme di bosco, parco urbano, verde tecnologico all'interno del progetto 'Bosco dello Sport' e restituisce valenza ambientale e paesaggistica e si configura come driver per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, promuovere la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto.

3. L'appaltatore, nel limite di quanto è di propria competenza, si impegna a contribuire al rispetto dei seguenti obiettivi:

- realizzazione di una percentuale pari almeno al 30% delle opere entro il 31 dicembre 2024; la verifica in ordine al raggiungimento di tale obiettivo avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente;

- trasmissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo rilasciato per i lavori entro il 30 giugno 2026.

5. L'appaltatore si impegna altresì a rispettare, per quanto di propria competenza, l'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), così come specificamente declinato dalla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)". In particolare l'appaltatore si impegna a rispettare le previsioni di cui alle Schede Tecniche 1, 5 e 19 della suddetta Guida Operativa, nei limiti delle prestazioni di propria competenza.

6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, così come modificato dalla legge n. 217 del 2010 e dell'articolo 73, comma 4, è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto: F72H22000020002.

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente contratto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e l'affidatario, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto. Il presente documento costituisce il contratto per l'affidamento del servizio di cui in epigrafe.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e in particolare:

a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

c) il Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 (da qui denominato 'Codice dei contratti'), e in particolare l'allegato II.14, ove non diversamente previsto e ove non derogato dal presente contratto;

d) il Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto Codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;

e) il D.M. 145 /2000 'Capitolato Generale', per le parti non abrogate, ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa e dal presente contratto;

f) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni più aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;

g) il D.Lgs n. 159/2011 e s.s. m.m. e i.i.;

h) tutte le norme vigenti in materia ambientale;

i) il vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblicità di lavori, servizi e forniture.

l) l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

m) la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)".

Art. 3 – PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

1. Ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti in combinato disposto con l'art. 47 della L.108/2021 di conversione de d.l.77/2021, in sede di offerta l'appaltatore è tenuto:

- ad impegnarsi in forma scritta a destinare almeno il 30% delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione giovanile e femminile;
- a presentare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Art. 4 – FIGURE PROFESSIONALI E PRESTAZIONI

1. Le prestazioni oggetto dell'affidamento vengono svolte dalle figure professionali di seguito elencate.

- **Direttore dei Lavori**

Soggetto preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Svolge la propria attività secondo quanto disposto dall'art. 114 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, della sezione I dell'allegato II.14 al Codice dei contratti e dal presente contratto.

La Stazione Appaltante espleta il controllo della corretta esecuzione dei lavori attraverso l'ufficio della Direzione Lavori, composto dal Direttore dei Lavori, designato nella Struttura Operativa Minima, coadiuvato da ispettori di cantiere. L'ufficio di direzione lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento ed i suoi compiti sono individuati nei seguenti ambiti:

- a) controllo dell'esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte e secondo i canoni della tecnica delle costruzioni;
- b) controllo dell'esecuzione dei lavori in conformità con il progetto approvato ed alle condizioni previste dal contratto e dal contratto;

c) accettazione dei materiali forniti dall'esecutore dei lavori, i quali devono rispondere alle prescrizioni del contratto ed all'esigenza di non pregiudicare la qualità e la funzionalità dell'opera.

Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei Lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il Direttore dei Lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 15 del DM 49/2018. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

Nella fase di esecuzione il direttore dei lavori:

- effettua sopralluoghi e visite periodiche a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro;
- fornisce assistenza giornaliera ove richiesta dall'ufficio del RUP;
- compila e tiene aggiornato il giornale dei lavori;
- redige eventuali ordini di servizio;
- procede all'accettazione dei materiali in cantiere;
- dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per accertare la qualità dei materiali;
- verifica il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale relativa all'applicazione dei CAM;
- verifica il rispetto degli obblighi in capo all'esecutore ed ai subappaltatori;
- segnala al RUP l'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 119 del Codice degli Appalti (subappalto);

- fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;
- supporta il RUP nei casi di risoluzione contrattuale, redigendo lo stato di consistenza de lavori eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
- redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore;
- in caso di sospensione dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
- comunica al RUP la cessazione delle cause della sospensione affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale: entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori;
- in conseguenza della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP;
- alla data di scadenza prevista dal contratto, in assenza di comunicazione dell'esecutore, redige in contraddittorio con questo un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione e, qualora previsto dal bando di gara e dal contratto, può assegnare un termine fino a 60 giorni per il completamento delle lavorazioni di dettaglio.

Nella fase di controllo amministrativo e contabile il direttore dei lavori:

- provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa;
- rilascia gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate;
- redige il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e lo trasmette al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione;

Nella fase di chiusura dei lavori il direttore dei lavori:

- provvede a tutte le pratiche amministrative connesse all'allaccio ai sottoservizi;
- procede all'accatastamento delle opere eseguite;
- aggiorna il programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione; - effettua le prove funzionali sugli impianti;
- acquisisce le certificazioni dei materiali e quelle di conformità degli impianti;
- fornisce la propria assistenza e collaborazione alla commissione di collaudo;
- redige la documentazione tecnico amministrativa da depositare presso il competente comando dei Vigili del Fuoco per la pratica SCIA/CPI ai fini antincendio corredata dalla documentazione prevista dal Decreto Ministeriale 07/08/2012.
- redige la documentazione finale da depositare presso la competente Soprintendenza per tutte le opere di restauro, ai sensi dell'art. 116 c, 10 lett. A) del D.Lgs.36/2023;
- sovrintende al popolamento del modello BIM per la gestione e manutenzione dell'opera eseguita;
- redige e sottoscrive il Certificato di Agibilità per i fabbricati oggetto di intervento mediante la segnalazione certificata allegando la documentazione richiesta dalla normativa vigente e provvede al deposito di tutta la documentazione presso gli uffici competenti entro giorni 15 dall'ultimazione dell'intervento.

In capo al Direttore dei Lavori vi è l'obbligo di provvedere al controllo, verifica e trasmissione al Comune di tutti gli "elementi di verifica ex post" così come elencati e definiti nella "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Cd DNSH)" aggiornata con Circolare n. 33 del MEF e come meglio evidenziati nel Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica del PFTE per le Schede Tecniche 1, 5 e 19.

La Direzione Lavori sarà gestita secondo il processo identificabile con il Building Information Modelling (BIM) nel rispetto dei Processi BIM dell'Agenzia e secondo le indicazioni contenute nel presente documento per la gestione del processo BIM.

- **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**

L'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori verrà svolto in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovrà coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori. Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;
- verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in relazione ad opere sub appaltate in corso d'opera;
- riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;
- verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;
- sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.);
- visite periodiche;
- visite in concomitanza delle fasi lavorative più pericolose;
- assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);
- compilazione e redazione verbali;
- redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;
- aggiornamento cronoprogramma;
- aggiornamento del PSC;
- sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

- **Ispettore di cantiere**

Gli assistenti con funzioni di ispettore di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Agli ispettori di cantiere possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- c) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; de) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

- e) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- f) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- g) direzione di lavorazioni specialistiche.

Le figure minime che ricoprono la funzione di ispettori di cantiere sono:

- architetto paesaggista;
- ingegnere strutturista;
- ingegnere idraulico;
- professionista responsabile delle opere Impiantistiche Elettriche e impianti speciali;

Agli ispettori di cantiere, possono essere affidati anche i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

2. La Direzione Lavori sarà gestita secondo il processo identificabile con il Building Information Modelling (BIM) nel rispetto dei Processi BIM dell'Agenzia e secondo le indicazioni contenute nel presente documento per la gestione del processo BIM.

3. I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l'ammissibilità di offerte parziali. L'incarico professionale in argomento comprende, anche sotto il profilo economico la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. connesse ai lavori di che trattasi, anche in supporto alla stazione appaltante.

4. In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria, fermo restando che la funzione di Direttore dei Lavori dovrà essere assunta da un unico soggetto, espressamente indicato in fase di gara. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga anche funzioni di coordinamento per la sicurezza, la figura di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà essere assunta da soggetto anch'esso indicato in fase di gara.

Art. 5 – PERIZIE

1. In caso di redazione di elaborati relativi a perizie svolte dalla Direzione Lavori, che modifichino solo la quantità dei lavori originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, tale importo è da sommare a quello del progetto originario. Sull'importo totale così determinato sarà computato l'onorario dal quale dovrà essere detratto il compenso relativo alla prestazione professionale originaria.

2. Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie svolte dalla Direzione Lavori che comportino aggiunte e/o modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi) sarà corrisposto sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa l'onorario relativo alle prestazioni realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente.

3. Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal R.U.P. .

Art. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Le attività affidate dovranno essere svolte conformemente agli elaborati progettuali e a quanto prescritto dal presente contratto, nel rispetto delle disposizioni del presente contratto e a quanto dalle stesse non espressamente derogato in relazione alla normativa di cui all'art. 2. L'incarico dovrà essere eseguito secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal R.U.P. o da altra figura delegata dalla stazione appaltante.

2. In particolare dovranno essere rispettati gli obiettivi di cui all'art. 1 c.3 del presente contratto e le prescrizioni sancite dalla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)".

3. Il direttore dei lavori è tenuto a garantire la presenza minima in cantiere per 8 ore a settimana, fatte salve deroghe eccezionali disposte dal R.U.P. e fatta salva la necessità di modificare concordemente tale orario al fine di rispettare gli obiettivi indicati.

È inoltre tenuto a garantire in cantiere la presenza quotidiana di un ispettore di cantiere specializzato nella tipologia di lavorazione in corso.

4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di recarsi, su specifiche convocazioni da parte del R.U.P., presso gli Uffici dell'Ente relazionare in merito all'avanzamento dei lavori e per prendere visione di eventuale documentazione prevenuta all'Ente che incide sull'esecuzione dei lavori. Effettuerà altresì rendicontazioni con cadenza settimanale al R.U.P. o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, corredate da verbali di sopralluogo e/o relazioni sintetiche,.

5. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione effettuerà rendicontazioni a richiesta del R.U.P., fornendo i verbali di coordinamento e sintetiche relazioni delle attività, utilizzando laddove necessario l'ausilio di documentazione fotografica a supporto.

6. Il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, all'interno dell'orario di lavoro, dovranno essere costantemente reperibili, garantendo tempestivamente la presenza propria o di eventuali collaboratori dotati di adeguata professionalità ad incontri convocati dalla Stazione Appaltante. Resta in ogni caso in capo ai soggetti affidatari ogni responsabilità connessa alle attività di cantiere.

7. Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza andranno tempestivamente trasmesse via e-mail e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate, mettendo sempre in copia anche il R.U.P.

8. In considerazione della contemporanea presenza nella medesima area territoriale di più cantieri corrispondenti a diversi interventi afferenti al 'Bosco dello Sport', l'affidatario è tenuto a collaborare con i direttori dei lavori responsabili degli altri cantieri, rispettando in particolare le previsioni del "Documento di interconnessione tra i cantieri dei diversi lotti" del Bosco dello Sport, allegato al presente contratto (ALLEGATO A).

Qualora dovessero emergere problematiche attinenti all'applicazione delle prescrizioni del predetto documento e alla gestione delle interferenze, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al R.U.P., per consentire a quest'ultimo di coordinarsi con i responsabili dei diversi interventi al fine di evitare uno stallo delle lavorazioni.

9. L'affidatario è tenuto a redigere una contabilità separata attinente alle diverse fonti di finanziamento che interessano l'intervento, trasmettendo la documentazione in triplice copia alla stazione appaltante.

10. L'appaltatore è tenuto a monitorare costantemente l'andamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi di cui all'art. 1 c.3 del

presente contratto, predisponendo una specifica attestazione in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

11. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta all'osservanza degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori, nonché all'accessibilità e fruibilità dei servizi dell'intera area di cantiere e delle aree limitrofe, nel rispetto del patrimonio naturale e dei vincoli architettonici, paesaggistici ed archeologici.

12. Sarà cura dell'ufficio di Direzione Lavori la redazione e l'aggiornamento di un apposito registro, inviato a tutti i soggetti interessati, con recapiti telefonici ed indirizzi e-mail di tutte le figure strategiche del cantiere, per consentire una comunicazione efficace tra le medesime e il RUP. Sarà altresì a carico dell'ufficio di Direzione Lavori la tenuta e custodia del giornale dei lavori.

Art. 6bis – PRESCRIZIONI LINEE GUIDA DNSH

1. Il Direttore dei lavori ha il compito e responsabilità di controllo, verifica e trasmissione alla stazione appaltante di tutti gli "elementi di verifica ex post" così come elencati e definiti nella "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Cd DNSH)" aggiornata con Circolare n. 33 del MEF, così come meglio evidenziati nel Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica del PFTE per le Schede Tecniche 1, 5 e 19.

2. In occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori verifica e rendiconta l'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH, così come specificamente declinato dalle diverse schede operative. A tal fine l'esecutore dei lavori è tenuto a consegnargli specifica idonea documentazione atta ad attestare il rispetto delle condizioni previste; qualora ciò non avvenga tempestivamente, il Direttore dei Lavori è autorizzato a sollecitare tale adempimento anche tramite ordine di servizio del R.U.P.

Art. 6ter – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1. Il direttore lavori verifica che l'appaltatore incaricato dell'esecuzione dei lavori rispetti le indicazioni del progetto esecutivo e del capitolato speciale d'appalto in merito all'attuazione dei seguenti criteri ambientali minimi:

- Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022)
- Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017);

Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 6, e all'articolo 7, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018, il direttore lavori è tenuto a verificare il rispetto da parte dell'esecutore delle prescrizioni di cui ai criteri ambientali minimi previsti nella documentazione di gara.

Art. 7 – RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

1. Le attività inerenti all'ufficio di Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno essere svolte in collaborazione e coordinamento con il responsabile del procedimento, i suoi collaboratori, eventuali altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuare dal Rup, i soggetti di riferimento dei contratti di manutenzione e fornitura in essere presso il cantiere, il personale delle imprese appaltatrici, eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi, altri soggetti presenti in cantiere a vario titolo, collaudatori in corso d'opera e finali.

2. L'affidatario del servizio dovrà collaborare con il R.U.P. e con le altre figure di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, anche per l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori, anche nel caso di eventuale ricorso a conferenza dei servizi, e dovrà presentare tempestivamente la contabilità e le attestazioni previste dall'art. 6 del presente contratto, nonché altre eventuali dichiarazioni specificamente richieste dal R.U.P. .

3. Qualora richiesto dal R.U.P., l'affidatario del servizio si impegna a partecipare ad eventuali incontri convocati al fine di coordinare l'attività dei diversi cantieri presenti nell'area, nonché ad assistere il R.U.P. ad incontri presso le sedi di enti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva.

Art. 8 – TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. I tempi per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice dei contratti, fino alla completa realizzazione di tutte le opere da parte dell'esecutore dei lavori; la prestazione deve estendersi fino alla positiva conclusione delle attività di collaudo e all'emissione del certificato di collaudo.

2. Nell'ambito della propria prestazione professionale, il direttore dei lavori dovrà contribuire al rispetto dei termini indicati all'art. 1 c.3 del presente contratto.

Art. 9 – CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi per l'adempimento delle prestazioni previste all'art. 3 del presente contratto, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al combinato disposto dell'art. 1 c.2 dell'allegato I.13 al Codice dei contratti e ai parametri indicati dal D.M. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

2. L'Importo complessivo della prestazione è stimato in €, comprensivi di compensi e spese, oltre IVA ed oneri previdenziali.

3. Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente contratto, ribassato della percentuale di sconto offerto dall'aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante per il servizio oggetto di affidamento. Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni onere, restando esclusi, se dovuti, i soli oneri di Legge a carico del committente.

4. Restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.

5. Mediante presentazione dell'offerta, l'operatore economico partecipante riconosce che l'importo contrattuale dell'appalto, risultante dal ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile e commisurato all'oggetto dell'appalto. Una volta aggiudicato il servizio, l'affidatario non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo.

Art. 10 – ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI

1. Le somme da corrispondere risultano così suddivise, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni:

- il 90% in acconto, proporzionalmente agli importi dei S.A.L sull'importo del contratto e in coincidenza con l'emissione dei S.A.L., al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 c.6 del Codice dei contratti;
- il 10% quale saldo finale, all'approvazione del certificato di collaudo.

Ai sensi dell'art. 125 c.1 del Codice dei contratti, in combinato disposto con l'art. 33 dell'allegato II.14, al contratto relativo al servizio in oggetto non si applica l'anticipazione del prezzo.

Il compenso sopra indicato è riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto. Al fine dell'emissione dei SAL deve essere descritto dettagliatamente l'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH.

2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni - salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni - dall'adozione dello Stato di Avanzamento

dei Lavori per quanto concerne le rate di acconto, e dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio per quanto concerne il saldo finale, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'affidatario ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le opere previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi corrispondenti agli interventi da non eseguire.

Art. 11 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbl-

go di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11bis – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa

documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

4. L'Affidatario si impegna, inoltre, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: <<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>>.

5. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

Art. 11ter – DOVERI COMPORAMENTALI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13.04.2023.

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli atti di cui al comma 1, è sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione è applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00.= (cinquecento) e massima dell'uno per 1000,00.= dell'importo del contratto, a seconda della gravità dell'inadempimento.

6. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra

richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

7. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 12 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

- 1.** La Stazione appaltante è tenuta a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del Servizio, ogni atto o documento in suo possesso utile al fine del corretto svolgimento dell'incarico. Eventuali carenze nella documentazione andranno tempestivamente segnalate dall'affidatario al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le integrazioni opportuni.
- 2.** Il riscontro delle carenze di cui al comma precedente non sarà comunque motivo di riconoscimento, in capo all'affidatario, di compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese o slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
- 3.** La Stazione appaltante s'impegna altresì a garantire all'Aggiudicatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

Art. 13 – VERIFICHE

- 1.** La Stazione appaltante ha facoltà di effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'Affidatario e di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, in particolare al fine di monitorare l'avanzamento dei lavori finalizzato al rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1 c.3 del presente contratto. A tal fine l'affidatario sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni, mettendo a disposizione eventuale documentazione richiesta dalla Stazione appaltante.
- 2.** Qualora, nel corso delle verifiche e dei controlli di cui al c.1, la Stazione appaltante riscontri la non conformità dell'attività alle prescrizioni contrattuali, integrate dalla disciplina del presente contratto, l'affidatario sarà tenuto ad adempiere a quanto richiesto al fine di ricondurre il proprio operato a quanto stabilito dalle suddette prescrizioni.
- 3.** L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei sotto il profilo professionale costituirà grave inadempimento contrattuale dell'affidatario, comportante la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice dei contratti, nonché l'obbligo di sostituire tali soggetti nell'esecuzione delle prestazioni, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento

della formale richiesta da parte dell'Amministrazione. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato costituisce parimenti grave inadempimento contrattuale.

4. La modifica della composizione dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta senza previa autorizzazione della Stazione appaltante costituirà grave inadempimento contrattuale dell'affidatario, comportante la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 14 – RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

1. L'affidatario risponde personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

2. L'affidatario è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

3. L'affidatario sarà tenuto ad effettuare tempestivamente e per iscritto al R.U.P., o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, ogni comunicazione relativa ad evenienze che, per qualunque causa, si verificassero nel corso dello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico e rendessero necessari interventi di adeguamento dei servizi.

Art. 15 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

1. I diritti di proprietà, utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati prodotti nel corso dell'incarico sono di titolarità esclusiva dell'Amministrazione, che potrà disporre la pubblicazione. Del medesimo diritto di pubblicazione potrà avvalersi anche l'affidatario.

2. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. Sono fatti salvi, conformemente alle norme vigenti, i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

Art. 16 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

1. La documentazione relativa o connessa all'appalto e tutte le informazioni inerenti sono da considerarsi strettamente riservate. Gli affidatari, nonché qualsiasi altro soggetto coinvolto a vario titolo nella realizzazione dell'intervento, possono darne comunicazione a terzi solo previa autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

L'Appaltatore è comunque responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto e in ragione della mancata adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente.

3. L'Appaltatore è responsabile della protezione dei dati personali di cui verrà in possesso ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 17 – VINCOLATIVITÀ DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto è vincolante in ogni sua parte e diverrà esecutivo all'atto della sottoscrizione del contratto relativo all'affidamento in oggetto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 18 – GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura (motivatamente riducibile fino ad 1% o aumentabile fino a 4%).

2. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. In caso di cauzione, essa è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 6. In ipotesi di garanzia fideiussoria, essa va invece formulata e presentata secondo le modalità di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 106 del Codice dei contratti.

3. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

5. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione ed è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

6. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 18bis – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 7. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti per la garanzia provvisoria.

3. L'appaltatore può richiedere, prima della stipulazione del contratto, di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 8. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice dei contratti con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 18Ter – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto:

a) del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

b) del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c) del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 c.3 del Codice dei contratti.

2. In caso di cumulo delle riduzioni, quella successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

3. Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 19 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'appaltatore deve essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'espletamento del servizio, avente efficacia sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto la polizza di cui sopra e a mantenerla efficace e valida.

Art. 20 – RITARDI, INADEMPIMENTI E PENALI

1. Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi previsti dal presente contratto, oppure vengano evidenziati ritardi non imputabili alla Stazione appaltante nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, potrà essere applicata per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1 per mille del corrispettivo previsto per l'appalto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

2. Per quanto concerne specificamente l'obbligo di presenza in cantiere, previsto all'art. 6 c.3 del presente contratto, oltre la terza mancanza segnalata a mezzo pec, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.

Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di mancanze gravi nell'attività professionale che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose. In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento

3. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapacità, sui pagamenti successivi.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 21 - SUBAPPALTO

1. Non è consentito il subappalto delle prestazioni affidate.

Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, nel caso di perdita da parte del professionista, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165. In siffatta ipotesi, il professionista è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

2. Il contratto può altresì essere risolto in ogni altra ipotesi specificamente prevista dall'art. 122 del Codice dei contratti, laddove risulti applicabile al servizio in oggetto.

Art. 23 - RECESSO

1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice dei contratti, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'affidatario.

2. In caso di recesso, la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso; in tal caso, l'affidatario avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

4. Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

Art. 24 – MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata.

2. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 124, commi 4 e 5.

3. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Art. 25 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica il Libro V, Parte I Titolo II del del Codice dei contratti, con esclusione del ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 213 e 214 d.lgs.36/2023. In caso di mancato accordo bonario, competente a decidere sulle controversie sarà il Foro di Venezia.

2. Le parti si riservano la facoltà di individuare, laddove ne ricorrano i presupposti, un Collegio Consulitvo Tecnico atto a dirimere le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 26 - SPESE

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla prestazione del servizio di cui al presente sapitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono ad esclusivo carico dell'affidatario. Tra queste vi rientrano:

a) le spese contrattuali;

b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere;

c) le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.

2. Sono altresì a carico dell'affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

3. Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre

L'Affidatario

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, lo/a Società o Studio , rappresentata da..... nella sua qualità di rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 11, 11bis, 11ter, 22, 23 e 25 del presente contratto.

Firmato

Allegati

- ALLEGATO A: Documento di interconnessione tra i cantieri dei diversi lotti.